



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i., recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTI il Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019, il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante il n. 2200 del 6.12.2019 e s.m.i., in virtù dei quali è stata bandita la procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;

VISTO il provvedimento emesso dal Dirigente dell'Ufficio V, ATP di Teramo, assunto al prot. n. 1397 del 17.02.2020, con il quale la Sig.ra Rosella Cantoresi, nata a Campli, il 20.08.1956, è stata esclusa dalla procedura selettiva di cui al Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante il n. 2200 del 6.12.2019 e s.m.i., in quanto non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva nelle modalità indicate dall'art. 5 della *lex specialis*;

VISTO il decreto recante il n. 62/2020 Reg. Prov. Cau., reso *inaudita altera parte* dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, in data 24.03.2020, in ordine al procedimento attivato dalla Sig.ra Rosella Cantoresi e registrato al n. 98/2020 Reg. Ric., con il quale, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dalla Sig.ra Cantoresi Rosella, è stato disposto "l'inserimento con riserva nella graduatoria tra i soggetti ammessi alla selezione, e di ed alla conseguente assunzione";

VISTO il provvedimento, prot. n. 2645 del 26/03/2020, con il quale l'Ufficio V – ATP di Teramo, in esecuzione del decreto cautelare del TAR Abruzzo, n. 62/2020 Reg. Prov. Cau., ha disposto l'inserimento, con riserva, nella graduatoria provinciale relativa alla procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche statali della Provincia di Teramo, approvata con decreto n. 28 del 25.02.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato, con riserva, della Sig.ra Cantoresi Rosella, nata a Campli, il 20.08.1956, con la qualifica di collaboratore scolastico a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali;

VISTA la nota, prot. n. 2646 del 26/03/2020, con la quale l'Ufficio V – ATP di Teramo ha comunicato, con carattere urgente alla Sig.ra Cantoresi Rosella, la data di operazione di nomina a tempo indeterminato e i posti disponibili a 36 ore presso l'I.C. Silvi e l'I.C. Valle del Fino e a 18 ore presso l'I.C. TE 4 San Nicolò e l'I.I.S. Zoli di Atri;

PRESO ATTO della comunicazione della Sig.ra Cantoresi Rosella, assunta al prot. n. 2657 del 26/03/2020 di quest'Ufficio, con la quale la stessa ha rinunciato al posto a tempo pieno con contestuale accettazione del posto a tempo parziale pari a 18 ore settimanali presso l'I.C. TE 4 San Nicolò;

VISTA la nota, prot. n. 2658 del 26/03/2020, con la quale quest'Ufficio ha individuato la Sig.ra Cantoresi Rosella quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale n. 62/2020 Reg. Prov. Cau. del TAR per l'Abruzzo del 24/03/2020 – n. 98/2020 Reg. Ric. ed ha assegnato alla stessa la sede di servizio presso l'I.C. TE 4 San Nicolò con assunzione in servizio dal 27/03/2020 (decorrenza giuridica ed economica 01/03/2020) per 18 ore settimanali;

VISTA la nota, prot. n. 3777 del 21/05/2020, con la quale la Sig.ra Cantoresi Rosella ha comunicato all'Ufficio V – ATP di Teramo che, in sede di udienza del 06/05/2020, è stato confermato il decreto del TAR per l'Abruzzo, n. 62/2020 Reg. Prov. Cau. del 24/03/2020, reso *inaudita altera parte*, insistendo per l'assegnazione di n. 1 posto per il profilo di collaboratore scolastico a tempo pieno secondo l'ordine di graduatoria;

VISTO il provvedimento, prot. n. 4142 del 05/06/2020, con il quale l'Ufficio V – ATP di Teramo ha disposto la trasformazione del rapporto di lavoro, con riserva, della Sig.ra Cantoresi Rosella a tempo pieno con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2020;

PRESO ATTO della sentenza del TAR per l'Abruzzo (Sezione Prima), n. 340/2021 Reg. Prov. Coll. – n. 98/2020 Reg. Ric., assunta al prot. n. 6851 del 29/07/2021 di quest'Ufficio, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

l'Abruzzo, pronunciandosi definitivamente, ha respinto il ricorso della Sig.ra Cantoresi Rosella ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa;

VISTA la graduatoria della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi della Provincia di Teramo nella quale la Sig.ra Cantoresi Rosella è inserita alla posizione n. 20 con punti 95,30;

CONSIDERATO che la cancellazione dalla graduatoria suddetta determina la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato già conferito con clausola risolutiva, in quanto sottoscritto con riserva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 7, del vigente CCNL Comparto Scuola, costituisce causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura che ne costituisce il presupposto;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopraccitata sentenza emessa dal TAR per l'Abruzzo – Sezione Prima – n. 340/2021 Reg. Prov. Coll. - n. 98/2020 Reg. Ric., pubblicata in data 18/06/2021;

RITENUTO di dover applicare la clausola risolutiva di cui alla nota, prot. n. 2658 del 26/03/2020 di quest'Ufficio che così dispone: *“è individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato per la qualifica di collaboratore scolastico a seguito di provvedimento giurisdizionale (Decreto n. 62/2020 Reg. Prov. Cau. del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo del 24/03/2020 – n. 98/2020 Reg. Ric.) in caso di esito sfavorevole all'interessata verrà disposto il depennamento dalla graduatoria provinciale della procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali della provincial di Teramo, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, approvata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo con Decreto n. 28 del 25/02/2020 con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. La suddetta clausola dovrà essere riportata anche sul contratto”*;

VISTO il provvedimento prot. n. 6900 del 30/07/2021, con il quale l'Ufficio V – ATP di Teramo, in esecuzione della sentenza emessa dal TAR per l'Abruzzo – Sezione Prima – n. 340/2021 Reg. Prov. Coll. – n. 98/2020 Reg. Ric., pubblicata in data 18/06/2021, ha disposto: *“ Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa ed in esecuzione della Sentenza del TAR per l'Abruzzo – Sezione Prima n. 340/2021 (Reg. Ric. n° 98/2020), pubblicata in data 18/06/2021, la Sig.ra CANTORESIS Rosella (TE 20/08/1956) è depennata, con effetto dalla data di inserimento, dalla graduatoria della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi della Provincia di Teramo in cui risulta inserita alla posizione 20 con punti 95,30. Art.2 Per l'effetto di quanto stabilito al precedente art.1, è annullato il provvedimento di quest'Ufficio prot. n° 2645 del 26/03/2020, con il quale si è disposto, con riserva, l'inserimento della ricorrente sopra indicata nella graduatoria della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi della provincia di Teramo, e l'assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico a Tempo Pieno pari a 36 ore settimanali. Art. 3 Per l'effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1 e 2 è annullato il provvedimento dell'Ufficio V – ATP di Teramo, prot. n. 2658 del 26/03/2020, con il quale, la Sig.ra CANTORESIS Rosella, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico, per 18 ore settimanali, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale riportato in premessa con apposizione della clausola risolutiva; Art. 4 E' annullato, altresì, il provvedimento dell'Ufficio V – ATP di Teramo, prot. n. 4142 del 05/06/2020, nella parte in cui ha disposto la trasformazione del rapporto di lavoro, con riserva, della Sig.ra CANTORESIS Rosella a Tempo Pieno con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2020; Art. 5 Per effetto del presente provvedimento, considerata la clausola risolutiva espressa contenuta nella proposta di individuazione e apposta nel contratto di lavoro stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'I.C. TE 4 San Nicolò e la Sig.ra Cantoresi Rosella, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere risolto con la conseguenza che il servizio reso a far data dal 27/03/2020 (decorrenza giuridica 01/03/2020 ed economica dalla data di assunzione in servizio) si intende prestato di fatto e non di diritto; Il Dirigente Scolastico dell'I.C. TE 4 San Nicolò provvederà, con atto a propria firma, alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato della collaboratrice scolastica CANTORESIS Rosella (TE 20/08/1956) con effetto immediato, e ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI e le comunicazioni agli organi amministrativi di competenza.”*

VISTO il provvedimento dell'I.C. TE 4 San Nicolò del 30.07.2021 – decreto n. 389, prot. n. 12181 – C01a, con il quale il Dirigente Scolastico ha decretato: *“a decorrere dalla data del presente decreto, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato della collaboratrice scolastica Cantoresi Rosella nata a Campli (TE) il 20.08.1956, con la*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

conseguenza che il servizio reso a far data dal 27.03.2020 (decorrenza giuridica il 01.03.2020 ed economica dal 27.03.2020) si intende prestato di fatto e non di diritto”;

VISTO il ricorso in appello al Consiglio di Stato, n. 7081/2021 Reg. Ric., con il quale il legale della Sig.ra Cantoresi Rosella ha impugnato la sentenza n. 340/21 Reg. Prov. Coll. – n. 98/2020 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (sezione prima);

VISTA la comunicazione dell'Avv. Francesco Camerini, assunta al prot. n. 8526 del 13.09.2021, con la quale il legale della Sig.ra Cantoresi Rosella ha trasmesso all'Ufficio V – ATP di Teramo l'ordinanza cautelare recante il n. 4857/2021 Reg. Prov. Cau. del 09.09.2021 e pubblicata in data 10.09.2021, resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) in ordine al ricorso n. 7081/2021 Reg. Ric. per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. 340/2021, con la quale il Consiglio di Stato *“accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7081/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata”;*

VISTA la disponibilità del posto accantonato presso l'I.C. TE 4 San Nicolò;

DISPONE

ART. 1

per le motivazioni espresse in premessa ed in esecuzione dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato – Sezione Sesta - n. 4857/2021 Reg. Prov. Cau. – n. 7081/2021 Reg. Ric., pubblicata in data 10/09/2021, che la Sig.ra CANTORESIS Rosella (TE 20/08/1956) è inserita con riserva, nella graduatoria della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi della Provincia di Teramo alla posizione 20 con punti 95,30;

ART. 2

per l'effetto di quanto stabilito al precedente art. 1, che la Sig.ra CANTORESIS Rosella è individuata con riserva, quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato - qualifica di collaboratore scolastico - per 36 ore settimanali, ed è assegnata all'Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò;

ART. 3

ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del bando di concorso di cui al D.D. n° 2200 del 2019, l'individuazione di cui all'art. 2 è sottoposta a condizione risolutiva in caso venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione alla procedura o la non veridicità di una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n° 445 del 2000. Pertanto, il contratto dovrà prevedere la seguente clausola risolutiva espressa: *“Ai sensi dell'art. 4 comma 8, del bando di concorso di cui al D.D. n° 2200 del 2019, il presente contratto verrà risolto in caso venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione alla procedura o la non veridicità di una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n° 445 del 2000”;*

ART. 4

per l'effetto di quanto disposto ai precedenti artt. 1 e 2, che la proposta di contratto a tempo indeterminato per 36 ore settimanali, della Sig.ra CANTORESIS Rosella, deve riportare anche la seguente clausola risolutiva: *“è individuata quale destinataria di proposta di contratto a TEMPO INDETERMINATO per la qualifica di COLLABORATORE SCOLASTICO in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 4857/2021 Reg. Prov. Cau. –7081/2021 Reg. Ric., resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) in data 09/09/2021, pubblicata in data 10/09/2021 e, in caso di esito sfavorevole all'interessata del relativo giudizio di merito dinanzi al Consiglio di Stato, verrà disposto il depennamento dalla graduatoria provinciale della procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali della provincia di Teramo, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, approvata dal Direttore Generale*



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo con Decreto n° 28 del 25/02/2020 con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro”;

ART. 5

per effetto dei precedenti articoli, che il Dirigente Scolastico dell'I.C. TE 4 San Nicolò stipulerà un contratto a tempo indeterminato con riserva, con la collaboratrice scolastica CANTORESÌ Rosella (TE 20/08/1956) e provvederà ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI e le dovute comunicazioni agli organi amministrativi di competenza.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene dati sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessata o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci

ALLA SIG.RA CANTORESÌ ROSELLA
A MEZZO E-MAIL: cantoresirosella@gmail.com

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. TE 4 SAN NICOLÒ
teici83100e@istruzione.it

USR ABRUZZO
drab@postacert.istruzione.it
direzione-abruzzo@istruzione.it

AL DIRIGENTE
UFFICIO 3° - L'AQUILA
usp.aq@postacert.istruzione.it

ALL'AVV. FRANCESCO CAMERINI
francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
SEDE DI TERAMO

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA

ALL'ALBO ISTITUZIONALE ON LINE